

BGE 56 III 221

Bundesgericht (BGE), 1930-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_56_III_221

FR: ATF 56 III 221

IT: DTF 56 III 221

Volltext

220 Schuldbetreibung. und Konkursrecht. N0 54. setz (Art. 141 Abs. 3 SchKG, Art. 812 ZGB) spricht jeden- falls in diesem Zusammenhang nur vom Grundpfand- • gläubiger. Diese Frage braucht indessen hier nicht grund- sätzlich entschieden zu werden; denn unter allen Umstän- den könnten doch nur Faustpfandrechte in Betracht fallen, die bei Errichtung der Dienstbarkeit bereits vorhanden waren. Sowenig wie nachgehende Grundpfandrechte verdienen erst nachträglich begründete Faustpfand- rechte einen Vorrang gegenüber einer früher errich- teten Dienstbarkeit: Noch gar nicht bestehende Rechte konnten durch die Servitutsbestellung nicht beeinträchtigt werden. Zuzugeben ist zwar, dass auch die Inhaber von erst- nachträglich begründeten Faustpfandrechten an rangältem Grundpfandtiteln an einem doppelten Ausruf interessiert sein können. Allein wenn ein solches Faustpfandrecht durch einen einzigen Ausruf (mit der Dienstbarkeit) ent- wertet wird, so liegt die Ursache dieser Entwertung nicht in der Errichtung der Dienstbarkeit, sondern in der im Verzicht auf den doppelten Ausruf enthal-~nen nachträg- lichen Genehmigung der Servitutserrichtung durch den Grundpfandgläubiger. Es ist aber ausgeschlossen, dass der Dienstbarkeitsberechtigte für die Folgen des Ver- haltens eines Dritten, des Grundpfandgläubigers, auf- kommen muss. Es geht daher nicht an, auf das Datum der Errichtung der verfaustpfändeten Grundpfandtitel abzustellen, wie die Vorinstanz dies getan hat. Da nun im vorliegenden Fall die «Pfandhaft » von Odermatt, Weber und Lienhard unbestrittenermassen erst durch den Ver- trag vom 8. November 1926, also erst nach Errichtung der streitigen Dienstbarkeit begründet wurde, geht sie der letztem im Range nach und berechtigt schon aus diesem Grunde nicht zum Begehren eines doppelten Aus- rufes. Es braucht daher nicht näher erörtert zu werden, ob diese drei Gläubiger der Bestellung der Servitut zuge- stimmt haben, wie dies von der Rekurrentin behauptet wird.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 55. 221 Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurs- . kammer: Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teil weise gutgeheissen. 55. Sentenza 8 diembre 1930 neUa causa Banes. Credito Svizzero. L'art. 34 b RRF obbliga l'Uffieio a verificare, se l'insinuazione di 1m credito ipotecario concordi coll'estratto deI registro fondiario ed a iscrivere nell'elenco il contenuto dell'estratto, ove porti su somma maggiore 0 su grado diverso (consid. 1). - L'omissione di Bifatta. iscrizione non investe l'elenco-oneri di vizio radicale ed insanabile e non da agli interessati il diritto di chiedeme in ogni tempo l'annullamento 0 la rettifica per la via delreclamo (consid. 2). L'a.rt. 341itt. b de l'ord. Bur la realis. forces des imm. oblige l'office a verifier si l'inscription d'une creance hypothecaire concorde avec l'extrait du registre foncier et a inscrire a l'etat des charges le contenu dudit extrait s'il mentionne une somme plus elevee ou indique un autre rang (consid. I). La non-inscription du contenu de l'extrait ne rend toutefois pas nnull'etat des charges et ne donne pas aux interesses le droit d'en demander en tout tamps par voie de plainte l'annulation ou 180 rectification {consid. 2). Art. 34 lit. b VZG verpflichtet das Betreibungsamt zur Priüung, ob die Anmeldung einer

grundversichert, en Forderung mit dem Grundbuchauszug übereinstimmt und im Lastenverzeichnis den Inhalt des Grundbuchauszuges anzugeben, wenn sie auf einen höherem Betrag oder einen andern Rang lautet. (Erw. 1). - Die Nichtangabe des Grundbuchinhaltes macht indessen das Lastenverzeichnis nicht richtig und gibt den Beteiligten kein Recht, jederzeit auf dem Beschwerdeweg die Aufhebung oder Berichtigung des Lastenverzeichnisses zu verlangen. (Erw. 2.) A. - Nell'elenco oneri dell'esecuzione N. 57788 figura al N. 4: un credito ipotecario convenzionale di 110 005 fchi 20, di primo grado, a favore del Credito Svizzero in Lugano, così specificato: « Costituzione di ipoteca a garanzia di 222 Schuldbeitrags- und Konkursrecht. N° 55. Ctu. Cte. 13 settembre 1919 per la somma complessiva al 31 dicembre 1929 di 110005 fchi. 20 oltre interessi dal 10 gennaio 1930. Iseriziune ipotecaria N. 96 dell'8 settembre 1919 sui beni immobili ed accessori posti in vendita. » L'estratto dal registro fondiario, registro pegni e pignoramenti immobiliari, indica invece sotto « titoli e somma » : ({ Costituzione d'ipoteca - a garanzia di Cto. Cte. 30 agosto 1919 - dichiarazione 13 settembre 1919, per 180 somma ora ridotta 80 100000 fchi. ». B. - L'elenco oneri fu pubblicato e comunicato alle parti il 25 marzo 1930. Ma si è soltanto il 29 agosto 1930 che una ereditrice ipotecaria è stata per 50 000 fchi. in secondo grado., 180 Banca Popolare Svizzera in Locarno, riferisce all'Autorità cantonale di Vigilanza, allegando che l'iscrizione in favore del Credito Svizzero. ora erronèa, l'ipoteca stessa essendo stata ridotta nel registro dei pegni immobiliari a 100 000 fchi. Ciononostante mandando che l'elenco oneri venisse annullato. Nel frattempo. e cioè entro il termine di trentadue giorni, altra ereditrice ipotecaria, la ditta Vela e Casetta, in Locarno, contestava giudizialmente l'ipoteca del Credito Svizzero per l'importo oltrepassante i 100000 fchi. (art. 140 801. 2 e 3 LEF ; R:RF art. 37). La causa è pendente presso. 180 Pretura di Locarno. O. - Con decisione del 27 settembre 1930, l'Autorità cantonale di Vigilanza asseriva : l'Ufficio di Locarno ha bensì menzionato parzialmente il contenuto dell'iscrizione nel registro. (v. più sopra, sotto. Iett. A), ma ha ommesso d'indicare che l'ammontare dell'iscrizione ipotecaria risultante dai registri pegni e pignoramenti immobiliari, è solo di 100 000 fchi. La Banca ricorrente si è accorta dell'errore solo quando ha potuto prendere visione dell'estratto del registro fondiario. Il ricorso non è tardivo. Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 17 LEF non ha incominciato 80 decorrendo, perché 180 Banca ricorrente non ha potuto accorgersi dell'errore insito nell'elenco oneri, questo essendo. apparentemente corretto. Schuldbeitrags- und Konkursrecht. N° 55. 223 In base a questi motivi, il ricorso fu ammesso nel senso che l'Autorità di Vigilanza ordinava all'Ufficio di Locarno di completare l'iscrizione in diciotto giorni la trascrizione integrale delle risultanze del registro fondiario di Locarno all'iscrizione N. 96. D. - Con questa decisione è diretto. l'attuale ricorso inultrato dal Credito Svizzero in Lugano. entro i termini e modi di legge. Osservando in diritto : 1. - È fuori di dubbio che l'Ufficio di Locarno. non ha osservato al disposto dell'art. 34 lett. b RRF, il quale obbligava a verificare, se l'insinuazione del Credito Svizzero di un capitale ipotecario di 110 000 fchi. è concordata con l'estratto dal registro fondiario. e ad inserirvi nell'elenco oneri il contenuto di quest'ultimo. o ve l'insinuazione portasse su Somma maggiore o su grado ipotecario diverso. Non bastava dunque, erroneamente ritiene l'Ufficio, che essi si limitasse ad indicare nell'elenco il numero dell'iscrizione (N. 96) e la sua data, poiché, evidentemente, lo scopo del disposto dell'art. 34 b e d'attrarre l'attenzione dei ereditari sulle insinuazioni che, dirimpetto alle iscrizioni del Registro fondiario., potrebbero essere contestate. L'Ufficio. essendo obbligato di fornire ai ereditari quest'elementi di informazione, i ereditari potevano dedurre dalla mancanza di

menzione speciale, ehe l'insinuazione del Credito Svizzero. eoneürdasse eü l'iscrizione nel Registro fondiario. 2. - Da eio non eonseguere pero ehe siflatta oinissione e tituisca un viziü radicale dell'elenco ünieri e tale da ~ustificarne, in ogni tempo, l'annullamento. Essü puü, IDVero, essere pronunziato. e 180 sua rettifieazioneüordinata d'ufficio quandü ,e redatto. in müdo. eosi imperfettü da nün püter servire di base ad una realizzaziöne e ad un ripartü regülar: üve, ad esempiü, nün cüntenga le indieaziüni indispensabili perche gl'interessati si fürminü un cüncettü della fündatezza di una cüntestaziöne. Ma quest'ipotesi 224 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 56. non si verifica nella fattispecie. L'omissione non concerne un'indicazione indispensabile dell'elenco oneri: in ispecial modo, non concerne un'indicazione necessaria ne per la • designazione dei diritti insinuati come gravanti stabile, na per contestarli. Gl'interessati vigilanti potevano con- sultare essi stessi iregistri, come hanno fatto neUa fatti- specie i creditori Vela e Casetta, 'e, accorgendosi del'omissione, contestare l'insinuazione in tempo utile in con- formita dell'art. 140 LEF, 37 e 39 RRF. Questo termine di contestazione a fatale. Se dunque un creditore ha omesso di contestare l'elenco oneri tempestivamente non potra rimediare aU'omissione per via indiretta, domandando, per mezzo di reclamo, all'Autorita cantonale di Vigilanza, ehe l' elenco, diventato intanto definitivo, sia annullato o rettificato e di nuovo deposto. La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : Il ricorso e ammesso. 56. Estratto della sentenza. 9 dicembre 1930 in causa Volonterio. Il termine per co.ntestare la graduatoria comincia a decorrere dal giorno in cui essa fu effettivamente messa <all' ufficio a dispo- sizione degli interassati per l'esame (consid. 2). Non e lecito di eo.llocare un credito. non insinuato. o insinuato solo a titolo. eventuale; ove ciò sia nondimeno avvenuto, gli interas- sati possono impugnare lo. graduatoria Co.} mezzo del ricorso all' Autorita di Vigilanza (consid. 3 e 4). Per il mo.do. di procedere in confronto delle rivendicazioni in base a riserva di proprieta, fanno stato i disposti degli art. 242 LEF e 34 RAF (consid. 5). Die Frist zur Anfechtung des K 0. 11 0 kat ion s p I 8. n es (auch durch Beschwerde) beginnt nicht vor dem Tage zu laufen, an dem er tatsächlich beim Konkursamte zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt wurde (Erw. 2). Unstatthaft ist die Zulassung einer gar nicht oder nur bedingt (vgl. Konkursverordnung Art. 59 Abs.2) eingegebenen Forderung ; dagegen kann von den Beteiligten Baschwf'rde geführt werden (Erw. 3 und 4). Schuldbetreibungd- und Konkursrecht. No 56. 225 Ei gen t ums ans p r ach e n, auch auf E i gen t ums - vo r be h al t gestützte, sind nach SchKG Art. 242 und Konkursverordnung Art. 34,45 ff. zu behandeln (Erw. 3 und 5). Le delai de contastation de l'at de colloation (mfune par voie de plainta) ne commence de courir que le jour OU eet etat est effectivement depose al'office des faillitas et peut etre eonsulte par las interesses (eonsid. 2). Ne doit pas etre colloquee une creauce non produite ou produite sous condition (art. 59 al. 2 ord. adm. off. de faill.) ; las inte- resses sont recevables a porter plainte si 18. colloation ast neanmoins operee (consid. 3 et 4). Las reV81'Mlications de propriete, meme cellas qui se fondent sur un pC\cte de r8serve de propriete, seront traiMes selon l'art. 242 LP et les art. 34 et 45 et sv. ord. actm. off. faill. {consid. 3 et 5}. A. - Nel fa.llimento della ditta Fratelli Bader in Locarno, il Dr. Max Emden in Brissago insinuava le sue pretese come segue: c(Il Sig. Max Emden ha venduto ai Fratelli Bader il battellino « Traviata» per il prezzo di 51 000 fchi. con diritto di riserva di proprieta TI Sig. Dr. Emden non ha mai ricevuto acconto qualsiasi sull'indieato prezzo di vendita. Egli mehiara quindi di race- dere dal contratto rivendicando la proprieta del battellino e ehiedendone l'immediata restituzione, oltre ad una inden- nita di 20000 fehi. per uso e deprezzamento del battellino stesso anteriormente aUa diehiarazione di fallimento». NeUa graduatoria, il eui deposito fu

pubblicato nel foglio svizzero di commercio il 30 agosto 1930 con termine di contestazione al 9 settembre, ma che effettivamente non fu messa a disposizione degli interessati che il 10 settembre. le pretese del Sig. Emden furono annotate come segue: a) sotto i crediti garantiti da pegno No. 2 bis; 3) « Emden Dr. Max, Ascona: prezzo di vendita del battellino « Traviata » Deprezzamento materiale Diritto di riserva di proprietà come a contratto 26 ottobre 1926. Sotto la rubrica cc somma ammessa » AB 66 m - 1930 Somma notiziaria Fr. 51000 » 20000 I) 51000 17

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.